

## AS2048 - COMUNE DI GINOSA (TA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RECREATIVE

Roma, 10 gennaio 2025

Comune di Ginosa

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 gennaio 2025, anche a seguito della ricezione di una segnalazione, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con riferimento ad alcune criticità concorrenziali derivanti dalla procedura di assegnazione di venti concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nel Comune di Ginosa<sup>1</sup>.

In particolare, pur prendendo atto con favore delle attività in corso di svolgimento da parte di codesto Comune finalizzate all'affidamento con procedura a evidenza pubblica delle concessioni demaniali marittime, l'Autorità ritiene che dalla documentazione di gara emerga, innanzitutto, una chiara preferenza accordata ai titolari di concessioni demaniali marittime in luogo degli altri operatori economici. Ciò si evince dalla previsione tra i requisiti di partecipazione del requisito minimo di iscrizione, al momento della presentazione della domanda, alla CC.II.AA. per lo svolgimento dell'attività di gestione di stabilimento balneare, nonché dalla previsione tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica dell'attribuzione di un massimo di 10 punti alla professionalità maturata nella gestione di aree del demanio marittimo e all'incidenza patrimoniale del reddito proveniente dalla gestione di una concessione marittima nei cinque anni antecedenti l'avvio dell'avviso.

Inoltre, dagli atti di gara emerge come la durata decennale della concessione rilasciata a esito della procedura sia scollegata dagli investimenti proposti dall'operatore economico al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura e oggetto di valutazione tecnica nell'ambito della medesima procedura.

Al riguardo, l'Autorità intende ricordare a codesto Comune le valutazioni svolte nella segnalazione di carattere generale AS2029<sup>2</sup>.

In tale occasione, infatti, l'Autorità ha ricordato le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dal requisito di partecipazione o dal criterio di valutazione della domanda inerenti alla capacità tecnica e professionale, laddove non venga prevista la possibilità che l'esperienza e la professionalità richieste siano state maturate dall'operatore anche nello svolgimento di attività *extra*-concessione. Tale requisito potrebbe infatti risultare ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato. Analoghe preclusioni per i nuovi entranti possono derivare dall'attribuzione di un punteggio eccessivo alla pregressa esperienza professionale o in caso di un eventuale inserimento, tra i criteri selettivi, di un diritto di prelazione a favore del concessionario uscente.

Con riferimento alla durata della concessione e agli investimenti, premessa la legittimità della scelta dell'amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti, l'Autorità ha ribadito che, al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, la durata della concessione dovrebbe essere commisurata al valore della stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito.

Infine, con specifico riferimento alla valorizzazione in sede di gara dei programmi di investimento e dei servizi che verranno resi agli utenti, anche in termini di capacità di interazione con il sistema turistico-territoriale, l'Autorità invita l'amministrazione comunale, in qualità di soggetto concedente, a individuare delle modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un'adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali.

---

<sup>1</sup> [La Determinazione del Responsabile VIII Settore – Area Attività produttive e Patrimonio del Comune di Ginosa del 15 novembre 2024, n. 2441 (Reg. Sett. n. 1 del 15-11-2024), avente a oggetto "Approvazione dell'Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILIMENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO)", l'Avviso per la procedura di assegnazione e i relativi allegati, pubblicati il 19 dicembre 2024.]

<sup>2</sup> [AS2029 – Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, inviata all'ANCI e alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 32/2024.]

L'Autorità invita il Comune di Ginosa a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.  
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*